

**Circolare n°:** 27/2022

**Oggetto:** *Disciplina IVA sui servizi in Farmacia*

**Sommario:** durante il periodo della pandemia, il legislatore, riconoscendo l'importante ruolo di presidio del territorio svolto dalla farmacia, al fine di migliorare l'efficienza dei servizi del SSN, ha riconosciuto alle farmacie, ed agli stessi farmacisti, la possibilità di effettuare nuovi servizi di secondo livello rivolti ai singoli assistiti ed è intervenuto sulla disciplina IVA con particolare riferimento alle aliquote.

**Contenuto:**

---

La disciplina riguardante l'IVA sui servizi in farmacia è sempre stato un tema dibattuto.

Poiché in questo periodo sono molti i quesiti che ci vengono sottoposti da farmacisti, clienti e non, soprattutto con riferimento all'esenzione IVA, riteniamo opportuno riprendere l'argomento.

Partiamo da quelli che sono i due requisiti fondamentali affinché una prestazione svolta in farmacia possa essere considerata **esente IVA**:

- requisito oggettivo: la prestazione deve avere natura di cura, diagnosi e riabilitazione;
- requisito soggettivo: deve essere svolta da un soggetto abilitato all'esercizio della professione.

Il venir meno anche di uno solo dei due requisiti, fa sì che la prestazione debba essere assoggettata ad IVA.

Si evince immediatamente, dunque, che le prestazioni di analisi che prevedono il prelievo di sangue capillare, se il prelievo stesso è effettuato dal farmacista, sono l'esenti IVA ex art. 10 n. 18 DPR 633/72, mentre se avvengono con auto-prelievo da parte del paziente rimangono assoggettate all'aliquota ordinaria del 22 per cento non venendo soddisfatto il requisito soggettivo.

Questo perché, a seguito dell'ultima modifica del D.Lgs. 153/2009, è stata riconosciuta al farmacista la possibilità di effettuare, in farmacia, **test** diagnostici che prevedono il

**prelievo di sangue capillare.** Di conseguenza, tali servizi, se **svolti** direttamente **dal farmacista**, sono da considerarsi **esenti IVA** ex art. 10 n. 18 del DPR 633/1972.

Per completezza di informazioni, in merito agli altri servizi effettuabili in farmacia, si ricorda che per quanto riguarda l'esenzione IVA ex art. 10 n. 18 DPR 633/72:

- le prestazioni di supporto all'utilizzo di dispositivi strumentali per i servizi di secondo livello (telemedicina), sono esenti IVA;
- le prestazioni rese dalle farmacie tramite la messa a disposizione di operatori socio-sanitari (infermieri e fisioterapisti) sono allo stesso modo da considerarsi esenti IVA, purché soddisfino anche il requisito oggettivo di cui sopra.

Ad oggi, e fino al 31 dicembre 2022 salvo proroghe, sono inoltre, come ben noto, da considerarsi ad IVA "a zero" le cessioni della strumentazione per diagnostica Covid-19 e le prestazioni di servizi strettamente connesse a tale strumentazione. Tali prestazioni sono da considerarsi esenti IVA con diritto alla detrazione a differenza delle precedenti che essendo esenti IVA ex art. 10 n. 18 DPR 633/72 fanno scattare il calcolo del pro-rata.

Tutte le altre prestazioni di servizi sono assoggettate ad **aliquota ordinaria** del 22 per cento come:

- le auto-analisi fatte dal paziente senza intervento del farmacista o di un operatore sanitario;
- le analisi che non prevedono il prelievo di sangue capillare come quelle fatte sulle urine, il supporto allo screening del sangue occulto nelle feci, ma anche la misurazione della pressione in tempo reale (mentre rimane esente IVA ex art.10 n. 18 DPR 633/72 la misurazione fatta con Holter pressorio in quanto le analisi saranno fatte da un medico);
- le prenotazioni, riscossioni e ritiro dei referti.

*Restiamo a disposizione per informazioni, chiarimenti e assistenza.*

*Cordiali saluti*

**Studio Brunello STP SRL**  
**Dr. Tullio Baldin**